SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 settembre 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2016, n. **182**.

Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in particolare l'allegato I, paragrafo 3;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III, reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo consultivo ha rappresentato l'opportunità di modificare i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti dal predetto allegato I;

Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformità al predetto parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti visivi e uditivi

1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, *blu)*, un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.

E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

Art. 2.

Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico

1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e dall'Annesso II al presente decreto.

Art. 3.

Revisione dei provvedimenti di revoca

1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

3. La previsione di cui al comma 1 è portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonché è pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2016

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3006

Annesso I

Marca da bollo

CERTIFICATO MEDICO

PER RILASCIO / CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

FOTO

☐A ☐C Navigazione entro 12 miglia dalla costa	☐ limitata alle sole unità a motore	☐B Nave da diporto
☐A ☐C Navigazione senza alcun limite dalla costa	☐ per qualsiasi tipo di unità	

Si certifica che ....l.... Sig. ....

nat.... a .... prov./Stato ....

il .... e residente a ....

prov./Stato .... documento di riconoscimento ....

n. .... rilasciato da ....

il .... di statura .... cm. e peso .... kg.

Osservazioni: ....

....

....

....

....

....

Non presenta sintomi che rivelino un suo consumo abituale o un suo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente e al limite di distanza dalla costa richieste.

Possiede, in visione binoculare/monoculare, un visus non corretto/corretto di:

O.S.: .... O.D.: ....

senso cromatico: .... campo visivo: ....

sensibilità al contrasto: .... visione crepuscolare: ....

==

Percepisce la voce di conversazione con/senza protesi acustica monoaurale/binaurale

a sinistra a metri .... a destra a metri ....

==

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili)

stimoli luminosi rapidità .... regolarità ....

stimoli acustici rapidità .... regolarità ....

In conseguenza si giudica che **È IDONEO** / **NON È IDONEO** per il conseguimento / la convalida

☐ della patente nautica di categoria .... per la navigazione entro 12 miglia dalla costa / per la navigazione senza alcun limite dalla costa — limitata alle sole unità a motore / per qualsiasi tipo di unità

☐ della patente nautica di categoria B per nave da diporto

limitata ad anni _________ di validità ai sensi del ____.

==

☐ obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con occhiali di protezione)

☐ obbligo di apparecchio acustico ☐ adattamenti

prescrizioni: ....

....

....

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato, ...

....

...., lì ....

Ritirato il .... (*firma dell'interessato*) Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.	Generalità, qualifica e firma del medico OPPURE LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE Presidente .... Membro .... Membro ....

Annesso II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico)

.... sottoscritt.... ....

nat.... a .... prov./Stato ....

il .... e residente a ....

prov./Stato .... documento di riconoscimento ....

n. .... rilasciato da ....

nell'ambito dell'accertamento medico-legale dell'idoneità psicofisica al

conseguimento/convalida della patente nautica di categoria ...... per ....

....

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (*pressione alta anche normalizzata da trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiochirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.*) Se sì, indicare quali:	**SI**	**NO**
Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo: insulino-dipendente NON insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)	**SI**	**NO**
Sussistono altre patologie endocrine (*della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi, ecc.*). Se sì, indicare quali:	**SI**	**NO**
Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (*morbo di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.*) Se sì, indicare quali	**SI**	**NO**
Soffre (ha sofferto di) disturbi o patologie psichiche (*ansia, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, allucinazioni, ecc.*). Se sì, indicare quali e quando ne ha sofferto:	**SI**	**NO**
È attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi o altri farmaci psicotropi Se sì, indicare quali, il periodo di trattamento e i dosaggi	**SI**	**NO**
Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (*guida o comando di unità da diporto in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.*). Se sì, specificare di quale tipo e quando	**SI**	**NO**

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe. Se sì, specificare quando:	SI	NO
Ha subito un trauma cranico. Se sì, specificare quando:	SI	NO
Soffre di epilessia o ha manifestato crisi epilettiche (o convulsioni). Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	SI	NO
Sussistono malattie del sangue. Se sì, specificare quali:	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale *(insufficienza renale cronica, ecc.)*. Se sì, specificare quali:	SI	NO
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate. Se sì, indicare quali, il periodo di trattamento e i dosaggi:	SI	NO
Ha problemi della vista non correggibili con lenti. Se sì, indicare quali:	SI	NO
Porta lenti a contatto.	SI	NO
Ha problemi di udito.	SI	NO
Porta protesi acustiche.	SI	NO

Dichiarazione del richiedente

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in sua conoscenza utili a definire il proprio stato di salute. In particolare dichiara di non fare abuso di alcolici, e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Luogo e data Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I predetti dati saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge. Il sottoscritto .... (*) autorizza il personale della ...., se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre .... (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato all'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

...., lì .... Firma del dichiarante ....
(da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. Regolamenti

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione-parte navigazione marittima) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

Si riporta il testo dall'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.:

«Art. 65. Regolamento di attuazione

In vigore dal 15 settembre 2005 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;

c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;

d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;

e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;

f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;

i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;

l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;

m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.».

Il testo dell'allegato I del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), modificato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2008, n. 222, S.O.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti all'allegato I del citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Si riportano gli articoli 35, 36 e 37 del citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146:

«Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento.

3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.»

«Art. 36. Giudizio di idoneità

1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa.

2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.

3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.

4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.

5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.

7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.

8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.»

«Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.».

Si riporta l'articolo 17 del citato Codice della navigazione:

«Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali.

Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».

16G00195

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2016-2017 relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole», di cui all'art. 103-*octies bis* del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati — che abroga, tra l'altro, il regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio — ed, in particolare, l'art. 23 che prevede, a favore degli Stati membri, un aiuto comunitario per la distribuzione di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole»;

Visto il regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che all'art. 16 stabilisce che i riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, a seguito della sua abrogazione da parte del regolamento (UE) n. 1308/2013, s'intendono fatti al regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato allo stesso;

Vista la tavola di concordanza che figura in allegato al predetto regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, in base alla quale il riferimento all'art 103-*octies* bis, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1234/2007, ora abrogato, deve intendersi fatto all'art. 103-*octies* bis, paragrafo 5 del regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L46/8 il 23 febbraio 2016, che abroga il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione e integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta e verdura nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 23, paragrafo 2, regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini fissati dal regolamento (CE) n. 288/2009, abrogato dal regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione, la strategia nazionale del Programma «Frutta e verdura nelle scuole» relativa all'annualità 2016/2017;

Vista la decisione della Commissione C(2016) 1729 del 30 marzo 2016 che, nel fissare la ripartizione definitiva per Stato membro dell'aiuto comunitario relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole» per il periodo 1° agosto 2016 - 31 luglio 2017, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 25.813.171,00;

Vista la nota n. 0014076 del 25 febbraio 2016, integrata dalla nota n. 037430 del 4 maggio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2016-2017 a favore del Programma «Frutta e verdura nelle scuole», pari a 25.813.171,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 6.453.293,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del Programma «Frutta e verdura nelle scuole», previsto dall'art. 103-*octies* bis del Regolamento UE n. 1370/2013, per l'annualità 2016-2017, è pari ad euro 6.453.293,00.

2. Le erogazioni a valere sulla quota di cofinanziamento vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate DALL'AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'IG.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2337

16A06772

DECRETO 5 agosto 2016.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 1308/2013, per l'anno 2016, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed, in particolare, l'art. 35, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 32 del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 32, par. 1;

Visto il predetto art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto l'art. 230, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nell'abrogare il regolamento CE n. 1234/2007, stabilisce che tutti i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;

Visto, altresì, l'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la decisione della Commissione C(2016) 2846 del 17 maggio 2016 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2016, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 per l'importo massimo di euro 2.766.088,00;

Vista la nota n. 0003451 del 26 maggio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2016 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro 3.494.704,80, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 2.766,088,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, per l'anno 2016, è pari ad euro 2.766.088,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresì a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a regioni che rispettino i parametri previsti dall'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2338

16A06773

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Basilicata FESR dell'Obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 32/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da det-

ti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la decisione C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo convergenza nella Regione Basilicata, da ultimo emendata con decisione C(2015) 9278;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 3109 del 19 maggio 2016 che, a seguito di difficoltà attuative, modifica la suddetta decisione C(2007) 6311, rideterminando in complessivi euro 300.874.549,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta riduzione della quota nazionale pubblica, occorre rideterminare in euro 210.612.184,00 la quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 37/2008, n. 57/2008, n. 11/2010, n. 38/2010 , n. 44/2011 e n. 16/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e n. 28/2009 ammontante ad euro 27.078.709,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 e in parte, per euro 12.278.368,00, l'annualità 2012 del Programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Basilicata FESR dell'obiettivo convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2016) 3109 del 19 maggio 2016, la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento richiamato in premessa, è stabilita per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in euro 183.533.475,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Basilicata FESR per le annualità dal 2007 al 2013 con i decreti direttoriali richiamati in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Basilicata FESR, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 210.612.184,00 come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Basilicata provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle domande di pagamento inviate dalla stessa regione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Basilicata alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2339

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 DEL POR BASILICATA FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	Legge n. 183/1997
2007	44.340.918,00
2008	39.923.968,00
2009	35.312.603,00
2010	30.500.815,00
2011	25.482.430,00
2012	7.972.741,00
2013	0,00
Totale	**183.553.475,00**
Prefinanziamento	27.078.709,00
Totale complessivo	**210.612.184,00**

16A06774

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR dell'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 33/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la decisione C(2007) 5930 del 28 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Molise, da ultimo emendata con decisione C(2014) 9947;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2638 del 26 aprile 2016 che, a seguito di difficoltà attuative, modifica la suddetta decisione C(2007) 5930, rideterminando in complessivi € 70.765.241,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta rideterminazione in € 70.765.241,00 della quota nazionale pubblica, posta totalmente a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, occorre ridurre le assegnazioni già disposte a carico del medesimo Fondo per le annualità dal 2007 al 2013 con proprio decreto n. 5/2015;

Considerato che a tal fine occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 1/2008, n. 8/2008 e n. 29/2009 ammontante ad € 9.131.513,00;

Considerato che detto prefinanziamento di € 9.131.513,00 assorbe in parte l'annualità 2013, pari ad € 10.719.683,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Molise FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2016) 2638 del 24 aprile 2016, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento richiamato in premessa, è stabilita per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in € 61.633.728,00 come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Molise per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale n. 5/2015 richiamato in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Molise per il periodo 2007-2013 è pari, complessivamente, ad € 70.765.241,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Molise provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle domande di pagamento inviate dalla stessa Regione, ai sensi del Regolamento CE n. 1083//2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Molise alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2340

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 DEL POR MOLISE FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	Legge n. 183/1987
2007	9.518.771,00
2008	9.709.146,00
2009	9.903.329,00
2010	10.101.396,00
2011	10.303.424,00
2012	10.509.492,00
2013	1.588.170,00
Totale	**61.633.728,00**
Prefinanziamento	9.131.513,00
Totale complessivo	**70.765.241,00**

16A06775

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Abruzzo FESR dell'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 34/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministereriale per la programmazione economica, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera del Comitato interministereriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministereriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della Legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera del Comitato interministereriale per la programmazione economica 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera del Comitato interministereriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la decisione C(2007) 3980 del 17 agosto 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Abruzzo, da ultimo emendata con decisione C(2013) 8361;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2845 del 3 maggio 2016 che, a seguito di difficoltà attuative, modifica la suddetta decisione C(2007) 3980, rideterminando in complessivi € 168.874.560,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta rideterminazione in € 168.874.560,00 della quota nazionale pubblica, posta totalmente a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, occorre ridurre le assegnazioni già disposte a carico del medesimo Fondo per le annualità dal 2007 al 2013 con proprio decreto n. 4/2014;

Considerato che a tal fine occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 21/2007, n. 8/2008 e n. 29/2009 ammontante ad € 15.420.648,00;

Considerato che detto prefinanziamento di € 15.420.648,00 assorbe in parte l'annualità 2013, originariamente pari ad € 25.581.509,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo regionale (POR) Abruzzo FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2016) 2845 del 3 maggio 2016, la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento richiamato in premessa, è stabilita per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in € 153.453.912,00 come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Abruzzo per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale n. 4/2014 richiamato in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Abruzzo per il periodo 2007-2013 è pari, complessivamente, ad € 168.874.560,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Abruzzo provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle domande di pagamento inviate dalla stessa Regione, ai sensi del Regolamento CE n. 1083//2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Abruzzo alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2341

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 DEL POR ABRUZZO FESR 2007-2013

	(Importi in euro)
Annualità	L. 183/1987
2007	22.715.648,00
2008	23.169.959,00
2009	23.633.360,00
2010	24.106.027,00
2011	24.588.147,00
2012	25.079.910,00
2013	10.160.861,00
Totale	**153.453.912,00**
Prefinanziamento	15.420.648,00
Totale complessivo	**168.874.560,00**

16A06776

DECRETO 5 agosto 2016.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Molise. (Decreto n. 35/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministereriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera del Comitato interministereriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministereriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera Comitato interministereriale per la programmazione economica del 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera Comitato interministereriale per la programmazione economica del 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché le informative al Comitato interministereriale per la programmazione economica del 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera Comitato interministereriale per la programmazione economica del 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Visto il proprio decreto n. 55/2015 del 23 dicembre 2015 con il quale sono state assegnate, in favore delle linee di intervento del Programma del piano di azione coesione della Regione Molise risorse complessive pari ad € 27.976.558,00 al netto delle risorse riprogrammate per l'anno 2015 ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Considerata l'ulteriore riduzione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale Molise FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007-2013 (Decisione UE C(2016) 2638 del 26 aprile 2016), che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di € 5.750.258,00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione n. AlCT 5376 del 21 giugno 2016 e conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Molise, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della Regione;

Vista la nota n. AlCT 5744 del 1° luglio 2016 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Molise a seguito della citata procedura scritta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016:

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del piano di azione coesione della Regione Molise, già disposto con il proprio decreto n. 55/2015 richiamato in premessa, è rideterminato in € 33.726.816,00, come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Molise sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 55/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2342

ALLEGATO

		(importi in euro)
Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
PAC Molise	Salvaguardia	33.726.816,00
	Totale	33.726.816,00

16A06777

DECRETO 5 agosto 2016.

Rimodulazione del quadro finanziario del Piano di Azione Coesione «Salvaguardia» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 36/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministaeriale per la programmazione economica, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera Comitato interministaeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché le informative al Comitato interministaeriale per la programmazione economica 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Visto il proprio decreto n. 33/2015 del 5 agosto 2015 che ha rideterminato in € 1.661.400.769,00 le risorse complessivamente assegnate in favore dei Programmi del Piano di Azione Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014, di cui € 459.961.487,00 per il programma «PAC MIT Salvaguardia»;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di Azione n. AlCT 5546 del 24 giugno 2016, conclusasi con esito positivo in data 4 luglio 2016, con la quale il Gruppo di Azione ha approvato, nell'ambito del predetto programma «PAC MIT Salvaguardia», la linea d'intervento «assistenza tecnica» per l'importo di € 3.046.673,00, fermo restando l'importo complessivo di € 459.961.487,00;

Vista la nota n. AlCT 6082 del 12 luglio 2016, con la quale il Presidente del Gruppo di Azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC «Salvaguardia» a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2016:

Decreta:

1. Con riferimento al decreto direttoriale n. 33 del 2015 nell'ambito del programma Piano Azione Coesione «Salvaguardia» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene individuata la linea d'intervento «assistenza tecnica» pari ad € 3.046.673,00, fermo restando l'importo complessivo di € 459.961.487,00, come da tabella allegata.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2394

ALLEGATO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Rimodulazione Piano di Azione Coesione Salvaguardia

		(importi in euro)
Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
PAC MIT Salvaguardia	Salvaguardia	456.914.814,00
	Assistenza tecnica	3.046.673,00
	Totale	459.961.487,00

16A06778

DECRETO 14 settembre 2016.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 7 settembre 2016 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 105532, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 76491 del 6 settembre 2016 del Dipartimento del tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 7 set-

tembre 2016 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 76957 del 7 settembre 2016 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 7 settembre 2016 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 9 settembre 2016 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2015, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 22 gennaio 2013/1° settembre 2028 cod. IT0004889033 per l'importo nominale di € 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 138,453 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 4,75% 1° giugno 2017 cod. IT0004820426 per nominali € 607.730.000,00 al prezzo di € 103,659;

CTZ 30 agosto 2017 cod. IT0005126989 per nominali € 476.555.000,00 al prezzo di € 100,232;

BTP 4,50% 1° febbraio 2018 cod. IT0004273493 per nominali € 734.442.000,00 al prezzo di € 106,511;

BTP 0,25% 15 maggio 2018 cod. IT0005106049 per nominali € 639.679.000,00 al prezzo di € 100,645;

CCTeu 1° novembre 2018 cod. IT0004922909 per nominali € 227.039.000,00 al prezzo di € 103,665.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 7 settembre 2016 (regolamento 9 settembre 2016), è la seguente:

Titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 4,75% 22.01.2013/01.09.2028 (IT0004889033)	21.783.654.000,00
titoli riacquistati	
BTP 4,75% 01.06.2012/01.06.2017 (IT0004820426)	14.979.325.000,00
CTZ 28.08.2015/30.08.2017 (IT0005126989)	12.370.478.000,00
BTP 4,50% 01.08.2007/01.02.2018 (IT0004273493)	22.975.933.000,00
BTP 0,25% 15.04.2015/15.05.2018 (IT0005106049)	13.607.659.000,00
CCTeu 01.05.2013/01.11.2018 (IT0004922909)	12.458.026.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A06804

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2016.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali - anno accademico 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11», che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2014, n. 47, con cui la sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che «il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettività delle scuole»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, recante il Regolamento sull'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che «il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditori giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2;

Vista la nota prot. n. 29436 del 1° marzo 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio III - Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per uditore giudiziario;

Vista la nota prot. n. 593 del 3 marzo 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI, ha comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico 2015/2016;

Vista la nota prot. n. 3477 del 1° aprile 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V - Pensioni, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2015;

Vista la nota prot. n. 76018 del 26 aprile 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III, ha comunicato il numero dei posti resisi vacanti nell'organico dei notai e del numero degli abilitati alla professione forense nel corso dell'anno 2015;

Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2016-2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016-2017, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.650 unità.

2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di specializzazione è determinata con successivo decreto recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2016/2017, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nelle premesse citato.

Roma, 8 agosto 2016

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

16A06757

DECRETO 15 giugno 2016.

Ammissione del progetto di ricerca «GESTEC TecnoloGie orientatE ai Servizi per lo sviluppo e per l'inTEgrazione di piattaforme ICT». (Decreto n. 1192).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - S.O. n. 19 che individua le competenze dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite la deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'Accordo di programma quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la Regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 - Art. 13 decreto ministeriale n. 593/2000 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Vista la domanda DM64565, relativa al progetto di ricerca dal titolo «GESTEC TecnoloGie orientatE ai Servizi per lo sviluppo e per l'inTEgrazione di piattaforme ICT» presentata da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, in data 30 dicembre 2015, prot. n. 27952;

Tenuto conto che con note prot. n. 1216 AOOUFGAB del 5 gennaio 2016 e prot. n. 2016 del 3 febbraio 2016 Finmeccanica S.p.a. ha annunciato un riassetto organizzativo dell'intero gruppo con effetti su alcuni soci del Consorzio SIIT S.C.P.A.;

Vista la nota prot. MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016 con la quale Finmeccanica S.p.a. ha fornito specifici elementi informativi in merito alle predette variazioni societarie ed ha dichiarato che le stesse non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento dei progetti, sul regolare andamento degli stessi e sulle prospettive di industrializzazione;

Effettuati i necessari supplementi istruttori in merito alle citate variazioni di Finmeccanica S.p.A. ed acquisiti, in merito, i pareri favorevoli dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico, rispettivamente in data 9 marzo 2016 e 13 marzo 2016;

Vista la nota del 17 maggio 2016 prot. n. 9466 con la quale Finmeccanica S.p.A., socio di SIIT S.C.P.A., ha comunicato la modifica di denominazione sociale in Leonardo - Finmeccanica S.p.A.;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM64565 dal titolo «GESTEC TecnoloGie orientatE ai Servizi per lo sviluppo e per l'inTEgrazione di piattaforme ICT» presentato da SIIT S.C.P.A., ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003 n. 3, riferito al soggetto beneficiario, è riportato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. La data di inizio del progetto è 1° gennaio 2015 e la sua durata è di 24 mesi.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto. Eventuali ulteriori proroghe devono essere approvate dal MIUR, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scientifico.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 3.031.009,50 nella forma di contributo nella spesa a valere sulle apposite disponibilità del F.A.R. indicate nelle premesse e saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo F.A.R., in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

Art. 4.

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. lavoro, foglio n. 3113

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM64565

Generalità del Progetto

- Domanda: DM64565 del 10/07/2013

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  GESTEC TecnoloGie orientatE ai Servizi per lo sviluppo e per l'inTEgrazione di piattaforme ICT

  Inizio Attività: 01/01/2015

  Durata mesi: 24

- Beneficiari

  SIIT S.C.P.A.
  GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 5.148.980,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.885.670,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.263.310,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -530.070,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM64565

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.479.270	1.261.290	-	-	2.740.560
Spese generali	-	-	667.880	514.800	-	-	1.182.680
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	9.000	-	-	-	9.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	306.710	-	-	-	306.710
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-227.340	-125.940	-	-	-353.280
Subtotale	-	-	2.235.520	1.650.150	-	-	3.885.670
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.235.520	1.650.150	-	-	3.885.670

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	521.960	403.320	-	-	925.280
Spese generali	-	-	240.470	183.220	-	-	423.690
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	6.000	9.110	-	-	15.110
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	39.580	27.330	-	-	66.910
Altri costi di esercizio	-	-	-	9.110	-	-	9.110
Recuperi (da detrarre)	-	-	-94.620	-82.170	-	-	-176.790
Subtotale	-	-	713.390	549.920	-	-	1.263.310
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	713.390	549.920	-	-	1.263.310

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM64565

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	40%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	1.453.088,00	1.072.597,50	-	-	2.525.685,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	285.356,00	219.968,00	-	-	505.324,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.031.009,50	-	3.031.009,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	3.031.009,50	-	

16A06758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2016.

Riconoscimento della organizzazione di produttori ittici «Labronica Pesce S.c. a r.l.», in Livorno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza in data 18/12/2015, presentata dalla organizzazione denominata «Organizzazione di produttori ittici Labronica pesce società consortile a r.l.» con sede a Livorno, in breve «O.P. Labronica pesce S.C.A.R.L.» ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013 e del Regolamento (UE) 1419/2013, per le specie indicate nell'istanza medesima;

Viste le successive istanze integrative trasmesse tramite posta certificata del 15 marzo 2016 e dell'11 aprile 2016 e l'allegata documentazione;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 30 novembre 2015, repertorio n. 2.207, raccolta n. 1.759 per Notaio Gianluca Grosso di Livorno;

Visto lo Statuto della suddetta organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal suddetto regolamento (UE) 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE)1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013;

Vista la relazione della Capitaneria di porto di Livorno, trasmessa con lettera del 23 giugno 2016, nella quale si attesta la corrispondenza dei dati dichiarati dall'Organizzazione richiedente relativamente alle specie per le quali è stato chiesto il riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) 1379/2013, art. 14 e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione di produttori ittici Labronica pesce società consortile a r.l.» con sede a Livorno, per le seguenti specie ittiche:

aguglia, alice, aragosta, argentini, astice, barracuda, boga, branzino, busbana, calamaretto, calamaro, canocchia, caviglioni, cefalo, cepola, cernia di fondale, dentice, gallinella (trigla lyra), gallinella (aspitrigla cuculus), gallinella (chelidonichthys lucerna), gamberetto, gambero bianco, gambero rosa, gattopardo, gattuccio, ghiozzo nero, granceola, grongo, leccia, linguattola, manfrone, mazzancolla, melù, menola (zerro), merlano, mormora, moscardino bruno (eledone moschata), moscardino bianco (eledone cirrhosa), mostella, nasello,occhiata, ombrina, orata, pagello (pagellus bogaraveo), pagello fragolino (pagellus erythrinus), pagro, palamita, palombo, passera, perchia, pesce balestra, pesce prete, pesce s. pietro, pesce sciabola, polpo (scoglio), rana pescatrice grande, razza (bottoni) (raja clavata), razza (liscia grande) (raja asterias), ricciola grande, rombo chiodato grande, salpa, sarago (testa nera) (diplodus vulgaris), sarago faraone (diplodus cervinus), sarago pizzuto (diplodus puntazzo), sarago reale (diplodus saragus), sarago sparaglione (diplodus annularis), sarago (diplodus vulgaris), sardina, scampo, sciarrano, scorfano, scorfanotto, seppia grande (sepia officinalis), seppiola(cappellano) (rossia macrosoma), seppiola (sepiola rondeleti), serra, sgombro lanzardo (scomber japonicus), sgombro (scomber scombrus), sogliola grande, spinarolo,squalo capopiatto, suacia grande,suro, tanuta, tombarello,tonnetto alletterato, tordo, totano grande, tracine,triglia di fango (mullus barbatus), triglia di scoglio (mullus surmuletus).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

16A06796

DECRETO 4 agosto 2016.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Organizzazione di produttori ittici Sulla Rotta di Ulisse soc. consortile a r.l.», in Salerno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18, paragrafo 1 del suddetto regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 29 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 19 ottobre 2009, inerente il riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, articoli 5 e 6, successivamente abrogato dal regolamento (UE) 1379/2013, dell'Organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata «Organizzazione di Produttori Ittici sulla Rotta di Ulisse società consortile a r.l.» con sede a Salerno;

Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerata la lettera in data 15 giugno 2016, pervenuta tramite la Capitaneria di Porto di Salerno per posta certificata del 24 giugno 2016, con la quale il legale rappresentante della suddetta organizzazione ha chiesto la cancellazione e la revoca del riconoscimento, essendo venute meno, per motivi strutturali, le condizioni per il funzionamento ed il mantenimento della organizzazione stessa ai fini della vigente normativa;

Considerato pertanto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Organizzazione di Produttori Ittici sulla Rotta di Ulisse società consortile a r.l.» con sede a Salerno, già concesso con decreto ministeriale del 29 settembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

16A06797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° settembre 2016.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società «Melli Salotti S.r.l.», in Imola e nomina del collegio commissariale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto ministeriale in data 7 aprile 2015, con il quale le società «M. Estate SpA», «Mercatone Uno Services SpA», «M. Business Srl», «Mercatone Uno Finance Srl», «Mercatone Uno Logistics Srl» e «M. Uno Trading» sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge n. 347/03 e sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 2015, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nelle procedure sopra citate;

Vista l'istanza depositata in data 13 agosto 2016, con la quale i commissari straordinari chiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Melli Salotti srl», appartenente al medesimo gruppo delle succitate società in procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, ed in particolare:

quanto all'appartenenza al gruppo, la società è controllata al 100% da «Mercatone Uno Services spa»;

quanto all'insolvenza, sussistono numerose richieste di pagamento da parte di fornitori, per crediti ampiamente scaduti e mai contestati, per il mancato pagamento di fatture; inoltre, è stato notificato un decreto ingiuntivo ed è stata presentata un'istanza di fallimento, per la quale è stata fissata udienza dinanzi il Tribunale di Bologna al 1° settembre 2016; dall'esame della situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 infine, risultano crediti a breve per circa 480mila euro, disponibilità liquide per 40mila euro e rimanenze per circa 120mila euro, a fronte di debiti a breve per circa 2,8mln euro (di cui 1,7mln verso la controllante);

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società «Melli Salotti srl», con sede legale in Imola (Bo), c.f. 02220010348, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 6 maggio 2015 citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 1° settembre 2016.

Modifica dello Statuto. (Decreto n. 42/2016).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *g)* dello statuto della Libera Università di Bolzano, secondo il quale il Presidente del consiglio dell'Università emana lo statuto dell'Ateneo;

Visto l'art. 34 dello statuto della Libera Università di Bolzano, secondo il quale la data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del Presidente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'università non statale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 — legge di stabilità 2015 — che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera Università di Bolzano dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 16 e 21, concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle università;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del consiglio dell'Università n. 12 del 4 marzo 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2016, n. 68;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettore con provvedimento d'urgenza n. 16 del 9 giugno 2016, ratificato con delibera del senato accademico n. 53 del 22 luglio 2016, in merito alla modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Università di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3;

Vista la delibera del consiglio dell'Università n. 93 del 10 giugno 2016 concernente l'approvazione della modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Università di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3;

Vista la delibera della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 705 del 28 giugno 2016 concernente l'approvazione delle variazioni dello statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la nota prot. 3134/2016 di data 29 giugno 2016 del Presidente della Libera Università di Bolzano con la quale è stata trasmessa tramite PEC (Posta elettronica certificata) al MIUR la modifica allo statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota di data 29 agosto 2016, n. 0010739, prot. n. 3979/2016, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle sottoposte modifiche allo statuto;

Ritenuta di propria competenza;

Decreta:

1. Di emanare la modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Università di Bolzano ovvero la riformulazione del comma 2 e l'inserimento del nuovo comma 3, come segue:

«IV. PERSONALE DOCENTE

Art. 30 *(Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici).* — (*Omissis*).

2. Ai professori/Alle professoresse di ruolo e ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle università statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092).

3. Ai professori/Alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici è comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle università statali.».

Lo statuto, modificato come da allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Lo statuto modificato entra in vigore la data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 1° settembre 2016

Il Presidente: BERGMEISTER

Il decreto viene pubblicato all'albo della Libera Università di Bolzano.

ALLEGATO

STATUTO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Emanato con decreto del presidente della Libera Università di Bolzano n. 42/2016

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Forma giuridica, autonomia dell'Università e sigillo

1. La Libera Università di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Università Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen-Bolzano», di seguito denominata «Università», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

5. In aggiunta e ad integrazione dell'offerta formativa e della ricerca, l'Università ha la facoltà di stipulare, a livello internazionale, nazionale e regionale, accordi con altre università, centri scientifici, accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, i conservatori di musica, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, gli istituti filosofico-teologici ossia gli istituti di formazione superiore in scienze religiose di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 1987, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985. Tali accordi possono essere collaborazioni, incorporamenti istituzionali o avere come oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari.

6. Il sigillo circolare dell'Università raffigura un libro che si apre tra due ali e che è posto sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro si erge un'asta di mercurio. La scritta in carattere Capitalis collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata) recita: «UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS».

7. Il sigillo è raffigurato nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 2.
Finalità e principi

1. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività nell'ambito della didattica e della ricerca, dell'apprendimento permanente e della diffusione delle conoscenze. In sinergia con altre istituzioni, concorre al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e di sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della società.

2. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attività della stessa. Promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi sia con le istituzioni territoriali sia con università e istituti di ricerca internazionali o di aree limitrofe e si impegna per la diffusione del plurilinguismo nell'attività didattica ed amministrativa.

3. L'Università favorisce in modo particolare programmi di studio e di ricerca comuni, scambi di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e studenti/studentesse nell'ambito del sistema della «Euregio delle Università di Bolzano, Innsbruck e Trento» e la collaborazione tra tutti i centri di ricerca e formazione all'interno della stessa Euregio.

4. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale dell'Università e delle esigenze didattiche plurilingui che ne conseguono, vengono di norma utilizzate, accanto alle lingue locali tedesco, italiano e ladino, anche lingue straniere, l'inglese in particolare. In conformità alle Linee guida in merito al plurilinguismo, particolare attenzione è data ad un impiego equilibrato delle lingue ufficiali in cui si tengono le lezioni. Per motivi pratici e didattici può essere previsto un utilizzo anche disgiunto delle predette lingue. L'impiego delle lingue è definito negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale, e servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

6. L'Università, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, può offrire a tutti/e i suoi/le sue componenti determinati servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 3.
Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia autonoma di Bolzano (art. 17, comma 120 e seguenti, art. 2, comma 123, legge n. 127/1997 e legge n. 191/2009), della Regione e dello Stato, le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i beni ed i proventi delle attività istituzionali e le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'Università può partecipare o costituire società imprese, fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento di attività strumentali laddove di supporto alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Eventuali ricavi derivanti da partecipazioni saranno impiegati a sostegno delle attività didattiche e di ricerca.

II. ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.
Organi dell'Ateneo

1. Gli organi di governo dell'Università sono:
   - *a)* il consiglio dell'Università;
   - *b)* il/la presidente;
   - *c)* il senato accademico;
   - *d)* il Rettore/la Rettrice;
   - *e)* il direttore/la direttrice.
2. Gli organi accademici centrali sono:
   - *a)* la commissione di ricerca;
   - *b)* la commissione per gli studi;
   - *c)* il presidio di qualità.
3. Gli organi delle strutture accademiche sono:
   facoltà:
   - *a)* il preside/la preside;
   - *b)* il consiglio di facoltà;
   - *c)* il consiglio del corso di studio;
   - *d)* la commissione didattico paritetica.
4. Altri organi sono:
   - *a)* il collegio dei revisori dei conti;
   - *b)* il nucleo di valutazione;
   - *c)* il collegio di disciplina;
   - *d)* la commissione etica;
   - *e)* la consulta degli studenti;
   - *f)* il comitato delle pari opportunità.
5. Centri per la didattica e la ricerca sono:
   le scuole (schools);
   i centri di competenza per la ricerca.

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.
Composizione del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è composto dai seguenti membri, che devono avere la padronanza attiva di una delle tre lingue ufficiali della provincia e la conoscenza almeno passiva di una seconda:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) quattro membri nominati dalla Provincia autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino;

c) un membro nominato dal senato accademico che non sia contemporaneamente componente di questa Università;

d) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse, secondo il regolamento elezioni.

2. Il consiglio dell'Università nomina al suo interno, tra i/le componenti di cui alla lettera *b)*, il/la presidente e un/una vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti.

3. Nella composizione del consiglio dell'Università si pone particolare attenzione al rispetto dell'adeguata rappresentanza femminile.

4. Alle sedute del consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la direttore/direttrice e i/le presidenti onorari/e. La qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Università è incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.

5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno/una o più componenti, il consiglio dell'Università si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta la maggioranza dei suoi/delle sue componenti.

6. I/le componenti del consiglio dell'Università, ad eccezione del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse, rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati/e; il Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente del consiglio dell'Università per tutta la durata del suo mandato.

7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o più componenti, si provvederà alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei/delle componenti si intenderà decaduto l'intero consiglio e si procederà immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio. Il/la presidente del consiglio decaduto svolge le operazioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 6.
Attribuzioni del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Il consiglio dell'Università:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università ed emette le relative direttive;

b) approva, tenendo conto dei pareri emessi dal nucleo di valutazione e sentito il senato accademico, i piani pluriennali (didattica e ricerca) e il piano di sviluppo dell'Università;

c) approva, sentito il senato accademico, il programma annuale delle attività e la relazione sulla gestione dell'Università;

d) approva il bilancio di previsione nonché il bilancio consuntivo dell'Università;

e) approva le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il consiglio dell'Università può delegare la stipula di accordi e convenzioni al/alla presidente, al direttore/alla direttrice o al Rettore/alla Rettrice;

f) approva, sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facoltà, centri per la didattica e la ricerca;

g) approva l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di programmi di formazione;

h) approva l'istituzione e l'attivazione di *spin-off* e *start-up*;

i) delibera, su proposta del direttore/della direttrice e sentito il senato accademico, l'istituzione di centri di servizio e ne fissa le regole organizzative e di funzionamento;

j) approva, sentiti i consigli di facoltà, i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, i criteri per il loro trattamento economico;

k) approva annualmente la proposta del/della preside di reclutamento del personale docente nell'ambito dei ruoli organici approvati;

l) approva i bandi per le procedure di reclutamento di professori/professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici senior conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

m) delibera la nomina di professori/professoresse di ruolo e a tempo determinato nonché di ricercatori/ricercatrici senior, conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

n) delibera la nomina del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico, nonché dei prorettori/delle prorettrici, su proposta dello/della stesso/a Rettore/Rettrice; nomina inoltre i presidi/le presidi, eletti/e dai rispettivi consigli di facoltà;

o) approva il contratto di lavoro del Rettore/della Rettrice fissando gli obiettivi che lo stesso/la stessa dovrà raggiungere;

p) delibera la nomina del direttore/della direttrice su proposta del/della presidente, e ne approva il contratto di lavoro;

q) nomina su proposta della commissione di ricerca due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualità;

r) nomina su proposta della commissione per gli studi due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualità;

s) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il piano dell'organizzazione, nonché ogni altro regolamento che il presente statuto non demanda ad altri organi;

t) approva, sentito il senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle strutture organizzative accademiche e dei loro organi, delle facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché dei centri di servizio;

u) approva, sentito il senato accademico, il calendario accademico;

v) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

w) determina, sentito la commissione per gli studi, il numero massimo delle immatricolazioni per ciascun corso di studio;

x) approva, su proposta del direttore/della direttrice, i ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo, regolando il loro trattamento giuridico ed economico;

y) approva, sentito il senato accademico, e con una maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche al presente statuto;

z) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

aa) delibera, su proposta del presidente/della presidente, del Rettore/della Rettrice o del senato accademico, il conferimento di onorificenze;

bb) delibera su ogni altra questione di interesse per l'Università che il presente statuto non demanda ad altri organi.

3. Nei casi di conflitto di competenza tra organi decide il consiglio dell'Università.

4. Il consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e può delegare determinate competenze al/alla presidente, al/alla vicepresidente, al Rettore/alla Rettrice, al prorettore/alla prorettrice o al direttore/alla direttrice.

5. I membri del consiglio dell'Università hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Università.

Art. 7.
Presidente

1. Il/la presidente del consiglio dell'Università è il/la rappresentante legale dell'Università. Esso/essa:

a) convoca e presiede il consiglio dell'Università;

b) esegue le delibere del consiglio dell'Università, fatte salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice;

c) propone al consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche, facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

d) propone al consiglio dell'Università, sentito il Rettore/la Rettrice l'istituzione di corsi di studio e cattedre convenzionate, nonché il reclutamento di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico;

e) stipula unitamente al Rettore/alla Rettrice e al direttore/alla direttrice le convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università intende raggiungere;

f) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio dell'Università;

g) emana lo statuto, il regolamento didattico generale dell'Università, il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio dell'Università, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso in cui siano in contrasto alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del consiglio dell'Università. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

j) nomina in accordo con il Rettore/la Rettrice il coordinatore/la coordinatrice del presidio di qualità;

k) decide sulla possibilità per l'Università di agire o resistere in giudizio nei casi di contenzioso;

l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dallo statuto e che spettano per legge al/alla legale rappresentante dell'Università.

2. Il/la presidente può delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

3. Il consiglio dell'Università può conferire la nomina a vita di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e a favore dell'Università.

Art. 8.
Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) i/le due prorettori/prorettrici;

c) i/le presidi delle facoltà;

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse scelti/e secondo il regolamento elezioni.

2. Il Rettore/la Rettrice può nominare tra i professori/le professoresse di prima fascia dell'Università, fino a tre delegati/delegate.

3. I delegati/le delegate del Rettore/della Rettrice e il direttore/la direttrice partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato accademico.

4. Il senato accademico:

a) approva, sentito la commissione per gli studi, il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio;

b) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal consiglio dell'Università nonché nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Università, la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del consiglio dell'Università;

c) si esprime in merito al programma annuale delle attività sia per la didattica che per la ricerca, sentita la commissione di ricerca per l'ambito della ricerca e la commissione per gli studi, per l'ambito della didattica; esprime un parere in merito alla relazione annuale sulla gestione;

d) esprime parere in merito alla nomina del Rettore/della Rettrice; si esprime altresì in merito alla nomina di professori/professoresse, incluse le posizioni di professori straordinari/professoresse straordinarie a tempo determinato e di ricercatori/ricercatrici, ed esercita le attribuzioni conformemente ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo;

e) esprime parere in merito all'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento delle unità organizzative accademiche e dei loro organi, in modo particolare a quello di facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché al regolamento dei centri di servizio;

g) esprime parere in merito ad eventuali modifiche al presente statuto;

h) esprime parere in merito ai regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il loro trattamento economico;

i) esprime parere in merito al calendario accademico.

5. Il senato accademico ha la facoltà di delegare l'approvazione di determinate convenzioni.

6. Ove il consiglio dell'Università richieda, per le sue specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui si dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla loro richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il consiglio dell'Università potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

7. Il senato accademico può costituire commissioni a cui delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza.

Art. 9.
Rettore/Rettrice

1. Il Rettore/la Rettrice è nominato/a dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, scelto/a tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico internazionale. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Il Rettore/la Rettrice:

a) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle delibere del senato accademico che sono riservate al/alla presidente del consiglio dell'Università;

b) riferisce al consiglio dell'Università, in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall'Università nella didattica e nella ricerca;

c) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia le decisioni di altri organi, nel caso di contrarietà alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con altre università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

e) propone al consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche e centri per la didattica e la ricerca;

f) avvia, secondo le disposizioni vigenti, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico e degli studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari;

g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica e ricerca;

h) rappresenta l'Università in occasione di cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico;

j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal senato accademico;

k) stipula, unitamente al/alla presidente del consiglio dell'Università e al direttore/alla direttrice, convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università si impegna a raggiungere;

l) stipula con i/le presidi delle facoltà, con i direttori/direttrici dei centri di ricerca o di altre strutture organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;

m) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Su proposta del Rettore/della Rettrice, il consiglio dell'Università nomina fino a due prorettori/prorettrici, scelti/e tra professori/professoresse di prima fascia appartenenti preferibilmente ad una facoltà diversa da quella del Rettore/della Rettrice che rimarranno in carica quattro anni. I prorettori/le prorettrici sono chiamati/e a sostituire il Rettore/la Rettrice in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Rettore/la Rettrice ha la facoltà di delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

Art. 10.
Direttore/Direttrice

1. La direzione della struttura amministrativa compete al direttore/alla direttrice. L'incarico di direttore/direttrice è attribuito dal consiglio dell'Università a persona qualificata, scelta attraverso una procedura di selezione. Il direttore/la direttrice risponde direttamente al/alla presidente. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Il direttore/la direttrice può nominare un vicedirettore/una vicedirettrice.

2. Il direttore/la direttrice:

a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici;

b) è amministrativamente responsabile dei centri di servizio che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina il relativo personale tecnico ed amministrativo dei centri di servizio a lui/lei sottoposti;

c) esplica una attività generale di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attività;

d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale tecnico ed amministrativo;

e) formula proposte al consiglio dell'Università anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione;

f) garantisce le funzioni che la normativa universitaria attribuisce al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa a nonché al direttore/alla direttrice generale;

g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio dell'Università;

h) può partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle sedute del consiglio dell'Università, a quelle del senato accademico, della commissione di ricerca, della commissione per gli studi e del presidio di qualità;

i) propone al consiglio dell'Università il numero e la tipologia di strutture organizzative utili al regolare svolgimento dell'attività amministrativa nonché gli ambiti di competenza delle stesse per il piano dell'organizzazione;

j) propone al consiglio dell'Università l'istituzione di centri di servizio e la disciplina per la loro organizzazione e funzionamento;

k) stipula unitamente al/alla presidente e al Rettore/alla Rettrice gli accordi con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università deve raggiungere.

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 11.
Commissione di ricerca

1. La commissione di ricerca è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore delegato/dalla prorettrice delegata, da cui la commissione stessa è presieduta;

b) un membro esterno di fama internazionale per ogni facoltà che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre candidati/e proposti/e da ogni consiglio di facoltà per la durata di tre anni;

c) il/la vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca per ogni facoltà;

d) il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca.

2. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile della biblioteca partecipano alle sedute della commissione di ricerca con diritto di voto consultivo.

3. La commissione di ricerca:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo della ricerca;

b) propone al consiglio dell'Università le risorse destinabili alla ricerca nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato;

c) delibera nell'ambito dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca previste dal bilancio di previsione;

d) formula un parere in merito al programma annuale delle attività di ricerca;

e) propone al consiglio dell'Università due professori/esse di ruolo quali membri del presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

4. Il regolamento di funzionamento della commissione di ricerca è approvato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico.

Art. 12.
Commissione per gli studi

1. La commissione per gli studi è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore/dalla prorettrice delegato/a che presiede lo stesso organo;

b) il/la vicepreside competente per il coordinamento della didattica di ogni singola facoltà;

c) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti secondo il regolamento elezioni.

2. La commissione per gli studi può invitare su temi specifici esperti di fama internazionale a fini consultativi.

3. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile del centro linguistico partecipano alle sedute della commissione per gli studi, con diritto di voto consultivo.

4. La commissione per gli studi:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo nel settore della didattica;

b) esprime un parere in merito al regolamento didattico generale e ai regolamenti dei corsi di studio;

c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio;

d) propone al consiglio dell'Università, in sede di programmazione universitaria, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinabili alla didattica;

e) formula un parere in merito al programma annuale delle attività nell'ambito della didattica;

f) propone al consiglio dell'Università due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

5. Il regolamento della commissione per gli studi viene approvato dal consiglio dell'Università, una volta sentito il senato accademico.

Art. 13.
Presidio di qualità

1. Il presidio di qualità è composto da:

a) il coordinatore/la coordinatrice che presiede lo stesso organo, nominato/a dal/dalla presidente in accordo con il Rettore/la Rettrice;

b) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Università su proposta della commissione per gli studi;

c) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Università su proposta della commissione di ricerca;

d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi membri secondo il regolamento elezioni.

2. Il direttore/la direttrice e il/la responsabile della qualità dei servizi partecipano alle sedute del presidio di qualità, con diritto di voto consultivo.

3. Il presidio di qualità assolve i compiti previsti dalle disposizioni di legge e finalizzati alla garanzia di qualità nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i processi interni per l'assicurazione della qualità dell'Università.

ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE

Art. 14.
Facoltà e organi

1. La facoltà è la struttura accademica cui è attribuita la responsabilità per le attività didattiche e di ricerca.

Il personale accademico di ruolo è incardinato in una delle facoltà.

2. Gli organi delle facoltà sono il/la preside, il consiglio di facoltà, il direttore/la direttrice del corso di studio, il consiglio del corso di studio nonché la commissione didattica paritetica.

3. Per ogni facoltà può essere istituito un *mentoring group* scientifico. La composizione e le attribuzioni sono indicate in un regolamento, approvato dal consiglio dell'Università.

Art. 15.
Preside

1. Il/la preside è eletto/a da tutti/e i/le componenti del rispettivo consiglio di facoltà tra i professori/le professoresse a tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal consiglio dell'Università. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Esso/essa rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà. Cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, nomina le commissioni di esame di profitto e sottoscrive gli incarichi di docenza a contratto.

3. Il/la preside stipula con il direttore/la direttrice del corso di studio ed i/le responsabili d'area di ricerca, responsabile ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi concernenti gli obiettivi da conseguire.

4. Il/la preside provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, conformemente alle indicazioni del senato accademico e alle decisioni del consiglio dell'Università e del consiglio di facoltà.

5. Il/la preside definisce, insieme ai direttori/alle direttrici del corso di studio e ai/alle responsabili d'area di ricerca, la relazione sugli obiettivi raggiunti della facoltà sia nella didattica che nella ricerca.

6. Il/la preside approva le graduatorie delle procedure di selezione degli incarichi di docenza nonché delle collaborazioni didattiche e di ricerca.

7. Il/la preside, sentiti/e i/le direttori/direttrici dei corsi di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al consiglio dell'Università una proposta in merito all'assunzione di personale docente nei limiti dei ruoli in organico approvati.

8. Il/la preside nomina due vicepresidi, di cui uno/una responsabile del coordinamento della ricerca ed uno/una del coordinamento della didattica. Il/la vicepreside per la didattica viene nominato/a tra i direttori/le direttrici dei corsi di studio. Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/una professoressa di ruolo di prima fascia.

Uno/a dei/delle vicepresidi, con qualifica di professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta il/la preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la preside ha la facoltà di delegare ai/alle vicepresidi i compiti che gli/le competono.

9. Il/la preside adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di facoltà salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 16.
Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) il/la preside da cui il consiglio è presieduto;

b) i professori/le professoresse di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo determinato ed i ricercatori/le ricercatrici di ruolo (decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);

c) due rappresentanti dei ricercatori/delle ricercatrici a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* legge n. 240/2010) eletti/e sulla base del regolamento elezioni di cui, ove possibile, uno tra i ricercatori/le ricercatrici senior ed uno/a tra i ricercatori/le ricercatrici junior;

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e sulla base del regolamento elezioni.

2. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipa, con diritto di voto consultivo, il/la responsabile della segreteria di facoltà.

3. Il consiglio di facoltà:

a) propone il programma delle attività unitamente al bilancio di previsione nonché i piani pluriennali della facoltà;

b) propone ogni anno il piano finalizzato allo sviluppo dell'offerta formativa;

c) delega ai consigli di corso determinate competenze relative ad attività di un corso di studio;

d) esercita le attribuzioni nell'ambito delle procedure per la nomina in ruolo di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dei regolamenti interni;

e) sottopone al consiglio dell'Università e al senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte concernenti i regolamenti di facoltà nonché quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio;

f) sottopone al senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte relative al regolamento didattico generale e ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;

g) nomina i/le responsabili d'area di ricerca, scegliendoli/le tra i professori/le professoresse di prima e seconda fascia nonché tra i ricercatori/le ricercatrici di ruolo e senior;

h) delibera su ogni altra questione inerente la facoltà che il presente statuto non demanda ad altri organi.

Art. 17.
Direttori/Direttrici di corso di studio

1. I singoli corsi di studio sono diretti da un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia che viene nominato/a dal/dalla preside per una durata di tre anni accademici.

Art. 18.
Consiglio del corso di studio

1. Per ogni corso di studio viene istituito un consiglio del corso di studio.

2. Il consiglio del corso di studio è composto da:

a) il direttore/la direttrice di corso di studio che presiede lo stesso organo;

b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia o un ricercatore/una ricercatrice che viene designato/a dal consiglio di facoltà per la medesima durata in carica del direttore/della direttrice di corso;

c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse eletto/a come da regolamento elezioni.

3. Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio del corso di studio determinate competenze riguardanti le attività didattiche di un corso di studio.

4. Alle sedute del consiglio del corso di studio possono partecipare su proposta del direttore/della direttrice del corso, con diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore.

Art. 19.
Commissione didattica paritetica

1. Ciascuna facoltà istituisce una commissione didattica paritetica avente la funzione di osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La commissione didattica paritetica si compone di:

a) un professore/una professoressa designato/a dal competente consiglio di facoltà per la durata di tre anni che non ricopra già la carica di preside, vicepreside o direttore/direttrice del corso di studio;

b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a secondo il regolamento elezioni dalla consulta degli studenti tra i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse della rispettiva facoltà.

3. La commissione didattica paritetica:

a) esprime un parere in merito alla corrispondenza tra i crediti da assegnare alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;

b) supervisiona, sulla base degli studi di rilevazione e delle statistiche disponibili, le attività formative svoltesi nell'ambito dei corsi di studio;

c) propone al consiglio di facoltà le iniziative finalizzate a migliorare l'attività didattica;

d) svolge, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività che le sono attribuite.

CENTRI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 20.
Centri per la didattica (scuole/schools)

1. Con delibera del consiglio dell'Università, sentito il senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (scuole/schools) coinvolgendo anche più facoltà. Essi rappresentano unità organizzative per attività didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il consiglio dell'Università può attribuire alle scuole (schools) una propria dotazione finanziaria.

2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (scuole/schools) verrà approvato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalità e le modalità di funzionamento nonché la composizione dell'organo di gestione.

Art. 21.
Centri di competenza per la ricerca

1. Presso l'Università possono essere istituiti, con delibera del consiglio dell'Università, su proposta del/della presidente o del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico centri di competenza che operano nell'ambito della ricerca. Le facoltà deliberano la partecipazione ai centri di competenza del personale accademico afferente.

2. I centri di competenza sono unità organizzative temporanee, dirette da un professore/una professoressa o da un ricercatore/una ricercatrice da questa o da un'altra università o da uno studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale.

3. Contestualmente all'istituzione del centro di competenza verrà approvato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno. Il regolamento del centro stabilisce le finalità e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché la composizione del organo di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale.

4. I centri di competenza possono anche svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. I contratti, gli accordi e le convenzioni che riguardano i centri di competenza devono essere approvati dal consiglio dell'Università.

6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il consiglio dell'Università può attribuire ai centri di competenza una propria dotazione finanziaria.

ALTRI ORGANI

Art. 22.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Università, ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del collegio viene designato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il/la presidente del collegio è nominato/a dal consiglio dell'Università. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 23.
Nucleo di valutazione

1. L'Università adotta, anche ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché degli interventi finalizzati al sostegno del diritto allo studio. Verifica altresì mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione viene nominato dal consiglio dell'Università, resta in carica per quattro anni ed è composto dai seguenti membri:

a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione. Uno/a di loro viene scelto/a tra esperti/e dell'Università;

b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi/le sue componenti secondo il regolamento elezioni.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. È istituito, per i procedimenti disciplinari nei confronti dei/delle docenti universitari/e, il collegio di disciplina. Esso è composto da tre professori/professoresse di I fascia, due professori/professoresse di II fascia e due ricercatori/ricercatrici, nonché da due membri supplenti per ciascuna fascia, nominati/e dal consiglio dell'Università, sentito/a il Rettore/la Rettrice, tra il personale accademico di ruolo confermato. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e della vigente normativa in materia.

3. Su segnalazione del Rettore/della Rettrice, il collegio di disciplina cura, nel rispetto dei principi di riservatezza e del contraddittorio, l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, e formula la proposta di provvedimento in merito.

4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto che deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore/la Rettrice procede con proprio provvedimento. Anche in questo caso il principio del contradditorio dovrà essere rispettato.

5. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula un parere vincolante per il consiglio dell'Università che in conformità con il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

6. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 25.
Commissione etica

1. L'Università dispone di un codice etico le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i membri della stessa.

2. La commissione etica ha funzioni di natura consultiva, di sostegno e di controllo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice etico.

3. La composizione e le attribuzioni della commissione etica sono stabilite all'interno del codice etico approvato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico.

4. La partecipazione alla commissione etica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 26.
Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è un organo consultivo dell'Università con funzioni di coordinamento dell'attività dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse.

2. La consulta degli studenti è composta da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e nei vari organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice.

3. La consulta degli studenti è presieduta dal/dalla rappresentante degli studenti o dal/dalla suo/sua sostituto/a nominati/e dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti.

4. La consulta degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti/le studentesse e al diritto allo studio;

b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti/delle studentesse per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il suo funzionamento che dovrà essere approvato dal consiglio dell'Università, previo parere del senato accademico.

Art. 27.
Comitato per le pari opportunità

1. L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che, in osservanza dei principi legislativi vigenti in materia, si occupa di supportare gli organi nell'applicazione di tali principi; in accordo con l'intera comunità universitaria, si impegna, attraverso iniziative mirate, a favorire un ambiente privo di discriminazioni orientato alle pari opportunità.

2. Il comitato per le pari opportunità è composto da:

a) un/una rappresentante del personale docente;

b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse.

Tutti i componenti del comitato vengono nominati ai sensi del regolamento elezioni vigente.

3. Il comitato nomina il/la suo/a presidente scegliendolo/a tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. I membri del comitato indicati nelle lettere *a)* e *b)* rimangono in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera *c)* rimangono in carica due anni.

5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel regolamento dello stesso comitato pari opportunità dell'Università, approvato dal consiglio dell'Università.

6. Il comitato pari opportunità elabora per il consiglio dell'Università annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti.

III. STUDI

Art. 28.
Offerta didattica

1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università conferisce i seguenti titoli accademici:

a) laurea (L); Bachelor

b) laurea magistrale (L.M.); Master

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) master universitari di I e II livello.

2. L'Università, sentiti i consigli di facoltà e il parere del senato accademico, può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.
Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'attivazione di corsi di studio integrati presso una o più università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le università coinvolte riconosceranno la validità del percorso seguito dagli studenti/dalle studentesse presso le università e le istituzioni universitarie partecipanti. Questo vale altresì per i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati.

3. Gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di studio e di dottorato di ricerca nel territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi noti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla stipula. Tali accordi diverranno esecutivi decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello Stato italiano o dei criteri stabiliti nei decreti emessi sulla base dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'Università promuove e sostiene gli scambi internazionali dei propri/delle proprie componenti anche con interventi di natura economica. La stessa può mettere a disposizione e gestire strutture di supporto e di alloggio per ospiti, anche in collaborazione con altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo sia quello di assicurare il diritto allo studio.

5. L'Università potrà rilasciare attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché ad attività istituzionali organizzati dalla stessa.

6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 5, l'Università potrà avvalersi anche di forme di collaborazione esterna come previsto dall'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IV. PERSONALE DOCENTE

Art. 30.
Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici

1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce:

a) professori/professoresse di prima fascia,

b) professori/professoresse di seconda fascia.

2. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle università statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092).

3. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici è comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle università statali.

4. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le università statali è limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Università ed è computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria.

V. CENTRI DI SERVIZIO

Art. 31.
Centri di servizio

1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal consiglio dell'Università su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico.

2. Lo stesso consiglio dell'Università stabilisce, su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio.

3. Le attività finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacoltà denominato centro linguistico di Ateneo.

4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico.

VI. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32.
Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione

1. Compito primario dell'organizzazione e dell'amministrazione universitaria è quello di un supporto efficiente ed efficace alle attività didattiche e di ricerca. Essa agisce in conformità ai principi di un utilizzo responsabile dei fondi a disposizione.

Art. 33.
Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il consiglio dell'Università, su proposta del direttore/della direttrice e attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo di strutture organizzative necessarie al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nonché i relativi ambiti.

2. La gestione finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il consiglio dell'Università approva con delibera il bilancio di previsione entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.
Entrata in vigore dello statuto

1. La data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *A*

SIGILLO

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 37 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 37 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

16A06760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 42 vom 01.09.2016, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 36 vom 06.09.2016 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 28 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del Consiglio dell'università n. 42 del 1° settembre 2016, relativo all'emanazione delle modifiche dello statuto della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 28 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

16A06761

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Windsor (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Lorenzo Mario Domenico Di Salvo, Vice console onorario in Windsor (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in Toronto;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2016

Il vice direttore generale: FALCINELLI

16A06768

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Concordia (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Norma Cristina Dri, Agente consolare onorario in Concordia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Rosario;

e) vidimazioni e legalizzazioni;

f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Rosario;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2016

Il vice direttore generale: FALCINELLI

16A06769

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Medellin (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Roberto Rossetti, console onorario in Medellin (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06770

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Josè do Rio Preto (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Alceu Germano Sestini, agente consolare onorario in Sao Josè do Rio Preto (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Paolo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

e) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso per le tipologie per le quali non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali;

f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, da parte del Consolato generale d'Italia in San Paolo;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06771

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pluset» polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 552 del 9 agosto 2016

Medicinale veterinario PLUSET Polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: (A.I.C. n. 101400).

Titolare A.I.C.: La ditta Laboratorios Calier S.A. c/Barcelonès, 26 - P.la del Ramassà - 08520 Les Franqueses del Valles (Barcellona) - Spagna.

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. IT/V/0117/001/II/006.

Si autorizzano le modifiche apportate agli stampati illustrativi a seguito della conclusione della procedura di variazione tipo II intesa ad armonizzare i testi della procedura di registrazione iniziale con i testi della procedura di Repeat Use.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06765

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Triactiv».

Estratto provvedimento n. 553 del 9 agosto 2016

Medicinale veterinario TRIACTIV.

Confezioni: A.I.C. n. 101587.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros, Francia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: B.II.a.3.b.2: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tale da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

Variazione tipo II: B.II.a.3.b.2: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tale da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

Variazione tipo IB: B.II.f.1.z: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.

Worksharing procedure number PT/V/natWS/IIG/2014/001.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

viene rimosso il metabisolfito di sodio tra gli eccipienti utilizzati per la formulazione del medicinale;

viene introdotto l'idrossido di sodio tra gli eccipienti utilizzati per la formulazione del medicinale, al fine di consentire l'aggiustamento del pH ad un valore pari a 8.0;

viene ridotto il periodo di validità del prodotto finito, da 24 mesi a 18 mesi.

Per effetto delle suddette variazioni il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato e gli altri stampati illustrativi nei punti corrispondenti:

Punto 2:

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi:

Gentamicina (sotto forma di gentamicina solfato): 3,0 mg;

Desametasone (sotto forma di desametasone 21 fosfato sodico): 1,0 mg.

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Punto 6.1: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Punto 6.3: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 18 mesi devono essere ritirate immediatamente.

Gli stampati di tutte le altre confezioni in commercio devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06766

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Torphasol 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli e «Torphasol 4 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 554 del 9 agosto 2016

Medicinali veterinari:

TORPHASOL 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli (A.I.C. n. 104426);

TORPHASOL 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104425).

Titolare A.I.C.: la ditta aniMedica GmbH Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IAin C.II.6.a: modifiche al medicinale veterinario - Cambio rappresentante locale.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica del rappresentante locale:

da: Società Esteve S.p.A. con sede in Via Ippolito Rosellini n. 12, 1° piano - 20124 Milano;

a: Società Ecuphar Italia S.r.l. con sede in Viale Francesco Restelli nn. 3/7, piano 1 - 20124 Milano.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06767

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riparto del fondo destinato al rinnovo parchi autobus destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Si comunica che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2016 n. 209 sono state ripartite, per le annualità 2015-2016, alle regioni le risorse di cui all'articolo, 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, finalizzate, ai sensi del comma 223 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «TEMI» - «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE», pagina NORMATIVA.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «NORMATIVA» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

16A06794

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-220) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.